



BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 33 del 14.8.2018

Supplemento n. 143

martedì, 14 agosto 2018

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE (Pistoia)

Statuto. (Approvato con delibera di Consiglio dell'Unione n. 13 del 30.06.2018). Data di entrata in vigore 31.07.2018.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE (Pistoia)

Statuto. (Approvato con delibera di Consiglio dell'Unione n. 13 del 30.06.2018). Data di entrata in vigore 31.07.2018.

CAPO 1

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

- Art. 1 – Costituzione e Scopo dell'Unione
- Art. 2 – Denominazione e Sede Gonfalone
- Art. 3 – Finalità
- Art. 4 – Principi dell'azione Amministrativa
- Art. 5 – Principi della Partecipazione
- Art. 6 – Strumenti e Gestione
- Art. 7 – Funzioni
- Art. 8 – Funzioni e Servizi diversi da quelli indicati nell'art. 7
- Art. 9 – Funzioni e Servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione e altri enti
- Art. 10 – Esercizio di funzioni affidate da altri soggetti pubblici
- Art. 11 – Disciplina regolamentare

CAPO 2

ORGANI DI GOVERNO

- Art. 12 – Organi di Governo dell'Unione
- Art. 13 – Composizione del Consiglio
- Art. 14 – Rappresentanza di genere nel Consiglio Dell'Unione
- Art. 15 – Seduta di insediamento del Consiglio
- Art. 16 – Competenze del Consiglio
- Art. 17 – Sedute e Deliberazioni del Consiglio
- Art. 18 – Convocazione
- Art. 19 – Diritti, Doveri, dimissioni e revoca dei consiglieri
- Art. 20 – Durata in carica dei Consiglieri e cause di incompatibilità
- Art. 21 – Sostituzione dei Consiglieri
- Art. 22 – Prerogative e diritti dei Consiglieri
- Art. 23 – Gruppi Consiliari

CAPO 3

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

- Art. 24 – Modalità di elezione
- Art. 25 – Durata in carica
- Art. 26 – Ruolo, attribuzioni e competenze
- Art. 27 – Vice Presidente
- Art. 28 – Sfiducia e dimissioni

CAPO 4 LA GIUNTA

- Art. 29 – Composizione e durata in carica
- Art. 30 – Competenze
- Art. 31 – Funzionamento

CAPO 5

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 32 – Principi generali di organizzazione
- Art. 33 – Dotazione organica e Personale dell'Unione
- Art. 34 – Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
- Art. 35 – Funzioni di responsabilità

CAPO 6

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Art. 36 – Principi generali
- Art. 37 – Finanze dell'Unione
- Art. 38 – Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 39 – Controllo di gestione
- Art. 40 – Rendiconto di Gestione
- Art. 41 – Revisore dei conti
- Art. 42 – Servizio di Tesoreria
- Art. 43 – Patrimonio

CAPO 7

DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

- Art. 44 – Durata dell'Unione
- Art. 45 – Recesso del Comune
- Art. 46 – Effetti e adempimenti derivanti dal recesso
- Art. 47 – Scioglimento
- Art. 48 – Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

CAPO 8

MODIFICHE STATUTARIE

- Art. 49 – Modifiche statutarie

CAPO 9

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 50 – Avvio attività delle funzioni di cui all'art. 7
- Art. 51 – Atti regolamentari
- Art. 52 – Inefficacia degli atti
- Art. 53 – Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
- Art. 54 – Norme transitorie e finali
- Art. 55 – Entrata in vigore

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

*Art. 1**Costituzione e scopo dell'Unione*

1. L'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, già costituita dai Comuni di Abetone, Cutigliano, Piteglio, Sambuca Pistoiese e San Marcello Pistoiese, è disciplinata dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dalla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68. Lo scopo dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, di seguito denominata "Unione", secondo le norme dell'atto costitutivo e del presente Statuto, è quello di gestire una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi, di esercitare le funzioni e competenze di tutela e di promozione della montagna, e di effettuare un sistema di governo complessivo, per lo sviluppo dei servizi e dei processi che riguardano il territorio di riferimento, le attività produttive e la popolazione ivi presente.

2. Alla data del 1° gennaio 2017, per effetto della fusione dei Comuni di San Marcello Pistoiese e Piteglio e di Abetone e Cutigliano, l'Unione è costituita dai seguenti comuni: San Marcello Piteglio, Abetone Cutigliano, Sambuca Pistoiese.

3. L'Unione di Comuni è un Ente Locale che opera secondo i principi fissati dalla Costituzione e dalle norme statali e regionali.

4. L'Unione esercita le funzioni e i servizi affidati dai Comuni nell'ambito territoriale coincidente con quello dei Comuni medesimi. Esercita altresì, le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione, anche in attuazione della Legge Regionale n. 68/2011 nonché le funzioni e i compiti affidati mediante convenzioni o accordi stipulati con la Provincia ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 15 della Legge n. 241/1990. Svolge gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

5. L'Unione, nella propria autonomia, persegue i fini istituzionali di cui al presente Statuto, in armonia con l'interesse dei Comuni aderenti e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, di differenziazione, di efficacia ed efficienza.

6. L'Unione è sede di confronto politico-istituzionale sui temi programmatici di valenza sovracomunale, per garantire maggiore autorevolezza distrettuale nelle sedi e nelle scelte programmatiche provinciali, regionali e nazionali.

*Art. 2**Denominazione sede e gonfalone*

1. L'Unione assume la denominazione estesa "Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese".

2. La sede istituzionale dell'Unione è ubicata nel comune di San Marcello Piteglio, le adunanze degli organi si svolgono nella predetta sede o nella sede dei Comuni che la compongono e possono riunirsi anche in luoghi diversi.

3. La sede istituzionale dell'Unione può essere trasferita in luogo diverso con deliberazione del Consiglio dell'Unione approvata con la maggioranza prevista per la modifica statutaria.

4. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituite sedi e uffici distaccati, finalizzati ad assicurare una distribuzione territoriale dei servizi alla popolazione e alle imprese secondo principi di adeguatezza ed economicità stabiliti dinamicamente dalla Giunta.

5. L'Unione ha un proprio Albo on-line all'interno del sito istituzionale.

6. L'Unione può dotarsi di un proprio stemma e gonfalone la cui adozione, uso e riproduzione dovrà essere disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione.

*Art. 3**Finalità*

1. L'Unione persegue le seguenti finalità:

a) promuove e definisce gli obiettivi per la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio; costituisce, pertanto, l'Ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

b) costituisce Ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;

c) rappresenta un presidio istituzionale indispensabile per la tenuta, lo sviluppo e la crescita del sistema della montagna e delle realtà montane;

d) provvede agli interventi speciali per la montagna disposti dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione, in attuazione del comma 2 dell'articolo 44 della Costituzione;

e) partecipa alla definizione delle politiche pubbliche attivate nel territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'Unione perseguendo anche la tutela e lo sviluppo delle aree montane;

f) cura gli interessi dei Comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi affidati; partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di garantire l'armonico sviluppo socio-economico e omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti;

g) fornisce alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari e idonei a superare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e dalla marginalità territoriale;

h) favorisce l'introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei comuni membri, nonché forme associative di gestione di funzioni e di servizi di competenza comunale;

i) favorisce la preparazione culturale e professionale della popolazione in relazione alle peculiari vocazioni territoriali;

j) realizza opere pubbliche, infrastrutture relative ai servizi civici e produttivi e di salvaguardia territoriale in funzione del conseguimento di migliori condizioni di abitabilità e di un adeguato sviluppo economico;

k) promuove azioni di valorizzazione dell'identità territoriale, culturale e di conservazione della memoria storica;

l) promuove accordi di collaborazione con Enti e Uffici Pubblici operanti sul territorio in funzione di realizzare sinergie operative tendenti a razionalizzare l'uso delle risorse e favorire il benessere sociale delle popolazioni;

m) programma ed utilizza i fondi per canoni e sovra canoni idroelettrici spettanti ai Comuni ricadenti nel bacino imbrifero montano.

Art. 4

Principi dell'azione amministrativa

1. L'Unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:

a) si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza, e a contenere i relativi costi;

b) cura i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti Pubblici informandosi al principio di leale collaborazione;

c) organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

d) promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa;

e) favorisce lo sviluppo e l'implementazione delle nuove tecnologie anche in funzione della fornitura di servizi e informazioni direttamente presso i cittadini e le imprese.

Art. 5

Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative. Garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'Ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.

3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione sono stabilite da apposito regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6

Strumenti e gestione

1. Per la produzione di beni e attività rivolte a realizzare i fini istituzionali, l'Ente si avvale delle seguenti forme:

a) in economia, attraverso l'utilizzo delle proprie strutture, organi e uffici;

b) in concessione o in appalto, secondo le normative vigenti;

c) nelle altre forme previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'Unione può istituire uffici e servizi per la gestione unificata di competenze e funzioni proprie dei Comuni, utilizzando personale dell'Unione o dei Comuni medesimi, nonché uffici di consulenza tecnica, amministrativa, finanziaria e legale a servizio dell'Unione e dei Comuni stessi.

Art. 7

Funzioni

1. L'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni componenti le funzioni e i servizi di seguito indicati:

a. attività, in ambito comunale, di pianificazione di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

b. catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

c. i servizi in materia statistica;

d. Valutazione di impatto ambientale di competenza comunale, vincolo idrogeologico in ambito urbanistico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica.

e. sportello unico per le attività produttive;

f. centrale unica di committenza;

g. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118 quarto comma della Costituzione, limitatamente alla parte non eventualmente trasferita al Consorzio Società della Salute territorialmente competente.

h. iniziative di promozione della Montagna, compresa l'erogazione di contributi e incentivi per la valorizzazione del territorio.

2. La disciplina di dettaglio delle funzioni indicate al comma precedente potrà essere contenuta in atti separati da approvarsi con delibera di Giunta dell'Unione salvo che non si tratti di disciplina di rango regolamentare di competenza consiliare.

3. L'Unione esercita altresì tutte le funzioni che la legge stabilisce di gestire tramite Unione di Comuni. L'esercizio delle funzioni decorrerà, salva diversa disposizione di legge, dalla data stabilita di comune intesa tra Comuni partecipanti attraverso deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali.

Art. 8

Funzioni e servizi diversi da quelli indicati nell'articolo 7

1. L'Unione può esercitare, in nome e per conto dei comuni aderenti, le funzioni ed i servizi di seguito indicati:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali;

c) gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio;

d) gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale;

e) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

f) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione territoriale di livello sovracomunale;

g) "Piano strutturale intercomunale";

h) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi;

i) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;

j) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

k) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

l) sportello unico per l'edilizia;

m) Organismo indipendente di valutazione o altro organismo svolgente funzioni analoghe;

n) Ufficio unico per i procedimenti disciplinari;

o) Responsabile protezione dati (Data Protector Officer) e adempimenti connessi al regolamento europeo 2016/679.

p) Ufficio gare e acquisti per l'Ente.

2. Le funzioni elencate al presente articolo possono essere attivate, per tutti i Comuni o per parte di essi, in qualsiasi momento dall'Unione dei Comuni previa adozione di delibera di Giunta dell'Unione approvata con voto unanime alla presenza di tutti i suoi componenti.

3. L'Unione può, inoltre, esercitare tutte le altre funzioni e i servizi di competenza comunale, diversi da quelli previsti dall'articolo 7 e dal primo comma del presente articolo, per tutti i Comuni o anche per parte di essi e attivarli e renderli effettivi in modo progressivo.

1. L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in base al principio della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra

loro omogenei, in modo tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze amministrative residuali.

2. Le modalità e i termini dai quali decorre l'effettivo esercizio da parte dell'Unione saranno stabilite mediante convenzione tra l'Unione e il Comune o i Comuni interessati da approvare da parte del Consiglio dell'Unione e dei Consigli Comunali interessati.

3. Salva diversa previsione degli atti di cui al comma 2, i procedimenti relativi a istanze presentate dai cittadini prima del termine da cui decorre l'esercizio dell'Unione sono conclusi dal Comune.

Art. 9

Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione e altri Enti

1. L'Unione può esercitare le funzioni e i servizi anche per Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 267/2000. La convenzione fra l'Unione e i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente previa approvazione del Consiglio dell'Unione e dei Consigli Comunali interessati.

2. L'Unione può concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune con altre pubbliche amministrazioni ai sensi della Legge 241/90 e sue modifiche ed integrazioni.

Art. 10

Esercizio di funzioni affidate da altri soggetti pubblici

1. Nell'ambito dell'esercizio associato di funzioni comunali l'Unione di Comuni ai sensi dell'art. 51 della Legge Regionale 68/2011 può assumere l'esercizio di funzioni di altri soggetti pubblici, diversi dagli Enti Locali, per esercitarle limitatamente al territorio dei Comuni associati.

2. L'assunzione delle funzioni è effettuata mediante convenzione con i soggetti pubblici interessati, approvata dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole dei Sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei Comuni associati.

3. La convenzione stabilirà le modalità di svolgimento delle funzioni o dei compiti e la copertura della spesa da parte del soggetto pubblico interessato.

Art. 11

Disciplina regolamentare

1. Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi dei Comuni svolti dall'Unione, la disciplina regolamentare è adottata dall'Unione medesima.

2. Dalla data prevista per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione i Comuni non adotteranno atti in difformità.

CAPO II
ORGANI DI GOVERNO

Art. 12

Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:
- a) il Consiglio;
 - b) il Presidente;
 - c) la Giunta.

Art. 13

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto per ciascuno dei Comuni che ne fanno parte, dal Sindaco e da due rappresentanti elettivi, uno di maggioranza e uno di minoranza.

2. Sono rappresentanti del Comune il Consigliere comunale di maggioranza e di minoranza eletti dal Consiglio comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, e i Consiglieri di minoranza.

3. E' Consigliere Comunale di maggioranza il Consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste collegate al Sindaco; è Consigliere comunale di minoranza il Consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al Sindaco, compreso il candidato eletto consigliere ai sensi dell'art. 71 comma 9 ultimo periodo e art. 73 comma 11 del TUEL.

4. L'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli Comunali, deve avvenire entro 30 giorni dall'insediamento dei rispettivi Consigli Comunali o dal verificarsi della vacanza. In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, comprese le dimissioni contestuali, dalla carica di Consigliere dell'Unione da parte di rappresentanti dei Comuni, la composizione del Consiglio è a tutti gli effetti corrispondentemente ridotta, ed è integrata di volta in volta a seguito di elezione dei sostituti o di entrata in carica dei componenti di cui al successivo comma 5.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti, fino all'elezione medesima sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione, salvo incompatibilità, il Sindaco, il Consigliere Comunale di maggioranza che ha riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al Sindaco, e il Consigliere Comunale di minoranza eletto ai sensi dell'art. 71 comma 9 ultimo periodo e art. 73 comma 11 del TUEL la cui lista o gruppo di liste ha ottenuto la maggior cifra individuale. In caso di parità di cifre individuali è componente del Consiglio dell'Unione il consigliere più anziano di età. In caso di non accettazione si procederà allo scorrimento delle liste elettorali cui i medesimi appartengono.

6. E' compito del Sindaco comunicare all'Unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio Comunale e gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del comma 5. La comunicazione attesta che i rappresentanti non si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 36 della L.R. 68/2011 e s. m. e i.

7. Il Consiglio Comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati ai sensi del comma 5.

Art. 14

Rappresentanza di genere nel Consiglio dell'Unione

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la rappresentanza di entrambi i generi nel Consiglio dell'Unione, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della L.R. 68/2011, e prevalgono sulle altre disposizioni statutarie che disciplinano l'elezione dei rappresentanti del Comune nel Consiglio dell'Unione.

2. La rappresentanza di genere di cui all'art. 28 della L.R. 68/2011 si intende assolta qualora assicurata dai Sindaci dei Comuni componenti.

3. In ciascuna delle votazioni disgiunte per l'elezione dei Consiglieri di maggioranza e di minoranza in caso di parità di voti, per l'individuazione del Consigliere nel Consiglio dell'Unione, è eletto il Consigliere Comunale di genere diverso da quello prevalente nel Consiglio Comunale.

Art. 15

Seduta di insediamento del Consiglio

1. I Consigli Comunali provvedono all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione entro e non oltre 30 giorni dalla seduta di insediamento, scaduti i quali il Comune sarà rappresentato dai componenti di diritto richiamati al comma 5 del precedente articolo 13.

2. Il Presidente entro i successivi 15 giorni, dallo scadere del termine di 30 giorni fissato per l'elezione dei propri rappresentanti da parte dei Comuni o in caso di vacanza del posto, convoca il Consiglio dell'Unione.

3. Il Consiglio dell'Unione procedere alla convalida della nomina dei propri componenti. Nella seduta di insediamento, in caso di rinnovo del Consiglio Comunale o nella prima seduta successiva alla comunicazione di nomina o sostituzioni da parte dei Comuni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio procede ad esaminare le condizioni degli eletti, anche se non è stato presentato alcun reclamo, e dichiara l'ineleggibilità di essi quando sussista una delle cause previste dalla legge.

Art. 16

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo dell'Unione. Ha la competenza

del Consiglio limitatamente agli atti fondamentali, per i quali si applica, nelle parti compatibili l'articolo 42, del Decreto Legislativo 267/2000.

2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal presidente dell'Unione.

3. Il Consiglio approva il regolamento di funzionamento ai sensi dell'art. 38, comma 2 del TUEL a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Art. 17

Sedute e deliberazioni del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui la Legge o il Regolamento non stabiliscano diversamente, e la seduta del Consiglio è valida se è presente almeno la metà dei Consiglieri che la compongono, arrotondato per eccesso.

2. In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, la seduta del Consiglio è valida purché intervenga almeno 1/3 dei Consiglieri che la compongono arrotondato per eccesso. Se anche la seduta di seconda convocazione rimane deserta, quella successiva (la terza) deve considerarsi di prima convocazione e deve essere convocata con le forme rituali rispettive. Essa avrà luogo in altro giorno e sarà convocata con le modalità previste per la prima convocazione.

3. Le votazioni sono palesi, le sole votazioni concernenti giudizi valutativi sulle persone devono essere adottate a scrutinio segreto e il Consiglio delibera validamente con i quorum previsti dai commi 1 e 2 precedenti e con il voto favorevole della metà più uno dei membri che hanno partecipato al voto. Sono fatti salvi i casi in cui siano richiesti dal presente Statuto, da Leggi o Regolamenti, maggioranze diverse o quorum speciali.

4. Gli astenuti obbligati, perché interessati, debbono assentarsi, mentre quelli volontari si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Sin dall'inizio dell'esame dei punti all'ordine del giorno rispetto ai quali alcuni consiglieri abbiano un interesse diretto o di parenti e affini fino al quarto grado, in relazione all'oggetto ed al contenuto delle deliberazioni da assumere, questi debbono astenersi dal prendere parte alla votazione ed allontanarsi dal luogo dove si tiene il Consiglio.

5. In caso di votazione segreta le schede bianche e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

6. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la Legge o il presente Statuto dispongano altrimenti.

7. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario Generale dell'Unione.

8. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Segretario Generale e dal Presidente o da chi, a norma di legge o di Statuto, ha presieduto la seduta. Il verbale,

redatto con le modalità stabilite dal Regolamento, è approvato dal Consiglio in una delle sedute successive a quella cui si riferisce.

Art. 18

Convocazione

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente:

- a) per determinazione del medesimo;
- b) per deliberazione della Giunta;
- c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica arrotondato per eccesso.

Nei casi b) - c) l'adunanza si deve svolgere entro 20 giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o sono pervenute le richieste dei Consiglieri. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione, vi provvede il Consigliere più anziano di età, entro i 10 giorni successivi allo spirare del termine.

2. La convocazione del Consiglio, a firma del Presidente, è pubblicata all'Albo Pretorio on-line e spedita ai Consiglieri a mezzo posta elettronica certificata, agli indirizzi da questi comunicati, almeno 5 giorni prima della data di adunanza, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. I Consiglieri possono, con formale atto scritto, chiedere al Presidente, di essere convocati attraverso altri mezzi di comunicazione.

3. In casi eccezionali motivati in cui si renda necessaria una convocazione d'urgenza il relativo avviso deve essere notificato e recapitato attraverso mezzi che consentano l'accertamento della trasmissione (telegramma, posta elettronica, SMS) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Le modalità sopra indicate possono essere adottate come metodo ordinario di convocazione su richiesta del Consigliere o se previste nel regolamento di funzionamento del Consiglio in maniera tale da consentire la verifica della ricezione delle convocazioni anche attraverso strumenti informatici o telefonici di certificazione.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché degli argomenti scritti all'ordine del giorno. Eventuali integrazioni o modifiche all'ordine del giorno stesso devono essere fatte pervenire ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della relativa seduta.

5. Tutte le proposte deliberative relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositate presso la Segreteria almeno 3 giorni prima dell'adunanza, affinché i Consiglieri ne possano prendere visione.

6. La trasmissione tramite posta elettronica anche non certificata delle proposte deliberative agli indirizzi comunicati dai Consiglieri assolve agli obblighi previsti dal presente articolo.

Art. 19

Diritti, doveri, dimissioni e revoca dei consiglieri

1. Spettano ai Consiglieri dell'Unione i diritti stabiliti dalla legge per i Consiglieri Comunali, che sono

esercitati seguendo le procedure e le modalità previste da disposizioni regolamentari.

2. Costituisce causa di decadenza dal mandato di Consigliere dell'Unione la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. Sono assenze giustificate quelle per motivi di salute propria o di familiari, per lavoro, oltre a quelle indicate nel Regolamento di funzionamento del Consiglio; il Consigliere è tenuto a comunicare al Presidente tramite posta, e mail, le assenze giustificate prima della seduta del Consiglio. Le relative comunicazioni sono acquisite al protocollo generale dell'Unione.

3. Il procedimento di decadenza ha inizio con la contestazione delle assenze da parte del Presidente e con l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine perentorio di 10 giorni. Nella prima seduta successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del Consigliere. La Deliberazione inerente la decadenza viene dichiarata immediatamente eseguibile.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione, indirizzate al Presidente, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a 5 giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione, entro 3 giorni, comunica le dimissioni del Consigliere al Sindaco del Comune di appartenenza.

5. Nei casi di decadenza o dimissioni dei Consiglieri dell'Unione, i Consigli Comunali ai quali essi appartengono provvedono entro 30 giorni, dalla data in cui divengono efficaci la decadenza e le dimissioni, ad eleggere il nuovo Consigliere dell'Unione. Decorso il termine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 del presente Statuto.

6. La decadenza e le dimissioni da Consigliere Comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla Legge e dal Regolamento del Consiglio Comunale d'appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci. Il Consigliere deve astenersi dalla partecipazione alle sedute degli organi dell'Unione; non è comunque computato al fine della verifica del numero legale né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

Art. 20

Durata in carica dei Consiglieri e cause di incompatibilità

1. Il Consiglio dell'Unione si compone dei Sindaci dei Comuni aderenti e dei rappresentanti dei Comuni in carica.

2. Il rappresentante del Comune entra in carica al momento dell'elezione a Consigliere dell'Unione;

se è decorso inutilmente il termine per l'elezione, il rappresentante è individuato ai sensi del precedente articolo 13.

3. Il rappresentante del Comune esercita le sue funzioni a partire dalla prima seduta del Consiglio successiva all'entrata in carica.

4. Ai componenti degli organi di governo dell'Unione si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità di cui all'art. 36 della Legge Regionale n. 68/2011 e s. m. i.

5. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma il rappresentante del Comune cessa dalla carica di Consigliere dell'Unione nei seguenti casi:

a) dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento del Consiglio dell'Unione, nei casi previsti dal TUEL e dalla Legge Regionale 68/2011 e s. m. i.;

b) dalla data di adozione del Decreto di scioglimento del Consiglio Comunale;

c) in tutti gli altri casi in cui sia cessato dalla carica di Consigliere Comunale dal momento di detta cessazione;

d) dal momento in cui le dimissioni volontarie dalla carica di Consigliere dell'Unione sono state assunte al protocollo dell'Unione;

e) per scioglimento del Consiglio dell'Unione di cui all'art. 48 L.R. 68/2011 per mancata approvazione di Bilanci.

6. Se la cessazione del Consigliere dell'Unione interviene dopo la convocazione del Consiglio dell'Unione, essa può essere rilevata anche al momento dell'apertura della seduta, disponendosi l'immediata integrazione del Consiglio con il sostituto. In tal caso la comunicazione al sostituto sulla sua entrata in carica è valida anche se avvenuta il giorno stesso della riunione del Consiglio, ed egli ha diritto per parteciparvi; la seduta può comunque avere luogo anche in assenza del sostituto.

Art. 21

Sostituzione dei Consiglieri

1. La sostituzione dei singoli membri nel Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:

a) dimissioni;

b) decadenza per mancato intervento alle sedute del Consiglio;

c) revoca;

d) perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione;

e) morte o altre cause previste dalla legge.

2. La perdita della qualità di Consigliere dell'Unione ed il caso di morte sono rilevati dal Presidente, che invita il Sindaco del Comune interessato a dare corso alle procedure di elezione del nuovo rappresentante ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto.

3. I provvedimenti di decadenza, di revoca, di presa d'atto della perdita della qualità di Consigliere Comunale,

di presa d'atto della morte, devono essere accompagnati dal relativo provvedimento di sostituzione del membro del Consiglio; tali atti sono trasmessi dallo stesso Sindaco al Presidente dell'Unione, il quale ne informa il Consiglio, che ne prende atto.

4. Analogo procedimento è attuato quando la sostituzione si rende necessaria per cause diverse previste dalla legge.

Art. 22

Prerogative e diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Secondo le modalità previste dal Regolamento i Consiglieri esercitano il diritto:

- a) di presentare proposte di propria iniziativa;
- b) di intervento nella discussione, di presentare emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio;
- c) di ottenere informazioni sull'attività dell'Unione, sulla gestione dei servizi, nonché sull'andamento degli Enti e Aziende a cui l'Unione partecipa o che controlla.

3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, hanno altresì diritto di ottenere copia degli atti, documenti utili per l'espletamento del proprio mandato, nell'ambito delle norme di legge, del presente Statuto e Regolamento del Consiglio.

4. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e gli atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge.

Art. 23

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri dell'Unione si possono costituire in Gruppi Consiliari.

2. La costituzione dei Gruppi Consiliari e l'adesione ad un determinato gruppo sono riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere. I Gruppi consiliari nominano i rispettivi capigruppo e ne danno comunicazione scritta al Presidente dell'Unione.

3. Ciascun Gruppo Consiliare deve essere composto almeno da due Consiglieri. I Consiglieri che non aderiscono a nessun Gruppo Consiliare entrano a far parte del gruppo misto indipendentemente dal numero dei Consiglieri che vi conferiscono.

4. Il Regolamento del Consiglio dell'Unione disciplina le modalità di costituzione dei Gruppi Consiliari con le relative attribuzioni e l'istituzione della Conferenza dei Capigruppo.

5. Ai Capigruppo consiliari viene comunicato l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta con le modalità stabilite dal Regolamento.

CAPO III

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

Art. 24

Modalità di elezione

1. Il Presidente dell'Unione viene eletto dalla Giunta tra i Sindaci dei Comuni componenti, a maggioranza assoluta dei componenti e a rotazione tra i Comuni che non hanno già espresso il Presidente.

Art. 25

Durata in carica

1. Il Presidente dura in carica per due anni dalla elezione, ulteriormente prorogabili previa deliberazione assunta dalla Giunta all'unanimità e comunque non oltre il compimento del mandato amministrativo di Sindaco.

2. Il Sindaco eletto nelle elezioni comunali in sostituzione del Sindaco Presidente dell'Unione assume la carica di Presidente dalla data di proclamazione a Sindaco per tutto il periodo residuo che sarebbe spettato al Presidente cessato.

3. In caso di decesso, dimissioni, impedimenti permanenti, rimozione decadenza di diritto, sospensione dall'esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità, cessazione per scadenza del mandato, e comunque fino all'elezione del nuovo Presidente, le funzioni di Presidente sono svolte dal Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica, prendendo a riferimento il dato al 31 dicembre dell'anno precedente, non considerando il comune di cui è Sindaco il Presidente cessato.

Art. 26

Ruolo, attribuzioni e competenze

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione, rappresenta l'Ente anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, definendone l'ordine del giorno, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dal presente Statuto.

2. Il Presidente coordina l'azione degli Assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta e connesse alla direzione politico-amministrativa generale dell'Ente.

3. Il Presidente inoltre:

- a) può delegare specifiche funzioni a singoli componenti della Giunta;
- b) può avvalersi, per specifiche materie ed incombenze, anche di componenti del Consiglio con funzioni referenti prive di rilevanza esterna;
- c) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo;
- d) nomina e revoca i responsabili apicali dei servizi dell'Ente e formula direttive per indirizzarne l'azione al migliore perseguimento degli obiettivi loro affidati;

e) provvede con proprio atto alla nomina e designazione di rappresentanti in Enti e Istituzioni, qualora la Giunta non abbia deliberato la nomina e le designazioni entro tre giorni precedenti la scadenza dei termini prescritti dalle normative vigenti;

f) promuove, sottoscrive ed assume iniziative per concludere accordi di programma, convenzioni e protocolli d'intesa con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

g) promuove, tramite il Segretario Generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione;

h) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società partecipate dall'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio dell'Unione;

i) firma i verbali e gli originali delle deliberazioni degli organi collegiali dell'Ente congiuntamente al Segretario Generale;

j) promuove e sottoscrive gli atti e documenti inerenti l'attività amministrativa dell'Ente, per i quali tale potere non sia attribuito dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti al Segretario Generale e ai Dirigenti;

k) svolge ogni altra funzione conferita dalla Legge, dai Regolamenti e dal presente Statuto;

l) autorizza l'uso e la riproduzione dello stemma nonché l'esibizione del gonfalone;

m) concede il patrocinio dell'Unione quando sussistono particolari motivi di carattere culturale, sociale o umanitario ed ove esista un pubblico interesse.

4. Il Presidente esterna formalmente la propria volontà a mezzo di decreti che sono immediatamente efficaci.

Art. 27

Vice Presidente

1. Il Presidente dell'Unione nomina, tra i componenti della Giunta, il Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimenti temporanei che assume le funzioni di Vice Presidente. In mancanza di nomina, le funzioni di Presidente sono svolte dal Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica, non considerando il Comune di cui è Sindaco il Presidente.

Art. 28

Sfiducia e dimissioni

1. Il Presidente eletto ai sensi del precedente articolo 24, cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia da parte del Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio, arrotondato per eccesso, ed approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti.

3. La mozione può essere proposta solo nei confronti del Presidente e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 20 giorni dalla sua presentazione.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia avvia le procedure per la nomina del nuovo Presidente.

5. Limitatamente al periodo intercorrente dalla cessazione della carica all'elezione del nuovo Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti non considerando il Comune di cui è Sindaco il Presidente cessato.

6. La cessazione dalla carica del Presidente, per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità, determina fino alla nomina del nuovo Presidente, l'attribuzione delle relative funzioni secondo quanto disposto al precedente comma.

7. Il voto del Consiglio, contrario ad una proposta della Giunta, non comporta la decadenza del Presidente.

CAPO IV

LA GIUNTA

Art. 29

Composizione e durata in carica.

1. La Giunta dell'Unione è composta da tutti i Sindaci dei Comuni che ne fanno parte che siano stati proclamati eletti nelle elezioni comunali. All'atto della proclamazione, il Sindaco eletto sostituisce ad ogni effetto nella Giunta dell'Unione il Sindaco cessato.

2. Il Sindaco è sostituito dal Vicesindaco in carica, negli organi dell'Unione, esclusivamente nei casi espressamente previsti dall'art. 26 comma 4 della L.R. n. 68/2011.

Art. 30

Competenze

1. La Giunta collabora con il Presidente dell'Unione nel governo dell'Ente ed esercita le sue funzioni in forma collegiale. Opera con proprie deliberazioni, assunte dalla maggioranza dei presenti.

2. La Giunta esercita le funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati dalla Legge e dallo Statuto, al Consiglio, al Presidente, al Segretario Generale e ai Dirigenti. Dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. È altresì di competenza della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, l'adozione dei Regolamenti sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi.

Art. 31

Funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Alla Giunta, per specifiche problematiche, possono essere ammessi rappresentanti di Stato, Regione, Provincia ed

altri Enti, oltre ai Dirigenti ed ai Funzionari dell'Unione e dei Comuni componenti.

3. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Generale.

4. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza dei votanti e con voto palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Presidente o dei singoli Assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

CAPO V

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 32

Principi generali di organizzazione

1. L'Unione, nel rispetto delle disposizioni di legge e assicurando buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:

a) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili;

b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;

c) efficacia, efficienza, funzionalità, produttività, correttezza, economicità, trasparenza e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;

d) superamento del sistema gerarchico-funzionale mediante l'organizzazione del lavoro per funzioni e programmi, con l'introduzione della massima flessibilità delle strutture;

e) localizzazione presso la Sede legale e/o presso altre articolazioni funzionali e/o Comuni componenti.

2. L'Unione assicura servizi di vicinanza e prossimità ai cittadini e alle imprese, anche attraverso aggregazioni funzionali a livello territoriale, che garantiscano razionalizzazione, economicità e funzionalità di erogazione delle prestazioni.

Art. 33

Dotazione organica e Personale dell'Unione

1. Il personale dell'Unione è composto da:

- Dipendenti con contratti a tempo indeterminato e determinato appartenenti alla dirigenza e alle categorie del comparto Regioni e Autonomie Locali.

- Dipendenti trasferiti dai Comuni partecipanti.

- Dipendenti reclutati direttamente dall'Unione in base alle vigenti norme.

2. L'Unione può avvalersi, a diverso titolo, di personale della Regione, della Provincia, dei Comuni o di altre Pubbliche Amministrazioni attraverso gli istituti del comando, distacco, assegnazione funzionale.

3. L'Unione promuove la formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale del proprio personale e di quello dei Comuni assegnato per la gestione di funzioni e servizi.

4. L'Unione assicura l'effettivo esercizio dei diritti sindacali.

5. L'Unione nello svolgimento dei propri programmi, anche in virtù del progressivo trasferimento di servizi e funzioni comunali, utilizzerà prioritariamente il personale dei Comuni aderenti.

Art. 34

Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. L'Unione salvaguardia i livelli professionali del personale di ruolo dei Comuni aderenti e della stessa Unione.

2. Il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, sulla base dei principi di cui all'art. 32 e dei criteri deliberati dal Consiglio, disciplina:

a) l'organizzazione e il funzionamento delle tecnostutture, ivi compresi i limiti e le modalità a svolgere attività estranee al rapporto di impiego e l'esercizio della misurazione e valutazione delle performance e del potere disciplinare;

b) la dotazione organica, la modalità di accesso all'impiego e la costituzione, in casi di comprovata necessità, al di fuori della dotazione organica, di rapporti a tempo determinato anche con personale in possesso di qualifiche di alta specializzazione, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire ed in carenza di analoghe professionalità presenti all'interno dell'Ente;

c) la Dirigenza, il Segretario Generale, il Vicesegretario, i Responsabili di P.O.;

d) le modalità di assunzione, revoca, annullamento, pubblicazione ed esecuzione dei provvedimenti dirigenziali;

e) le modalità per l'esercizio congiunto delle funzioni con personale di altri Enti;

f) gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi e la loro distribuzione territoriale.

Art. 35

Funzioni di responsabilità

1. Il Segretario Generale è titolare della funzione di direzione dell'Ente e delle funzioni di raccordo tra gli

organi politici e la tecnostruttura. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione. Svolge le funzioni stabilite dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o conferitegli dal Presidente. Il segretario generale è nominato dal Presidente tra i segretari dei comuni componenti l'Unione. Con delibera di Giunta dell'Unione vengono stabiliti i criteri di rimborso del costo del Segretario Generale al Comune interessato.

Al fine di coadiuvare il Segretario Generale dell'Unione, può essere istituita la figura di Vicesegretario, che oltre alla funzione di collaborazione e di ausilio lo sostituisce in caso di assenza, impedimento e vacanza, nei modi e nei termini previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. I Responsabili dei Servizi dell'Unione esprimono i pareri e compiono le attività previste dalla legislazione statale o regionale anche per i singoli Comuni associati, quando la legislazione medesima stabilisce che determinati atti, attinenti a funzioni che sono esercitate in forma associata, debbano comunque essere adottati dagli organi di governo dei singoli comuni.

CAPO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 36

Principi generali

1. Alle Unioni di Comuni si applicano i principi e le norme sull'ordinamento finanziario e contabile dei Comuni, nonché i principi e le norme di coordinamento della finanza pubblica dettati dallo Stato, rivolti alle Unioni medesime o alla generalità degli Enti locali.

2. I Comuni sono tenuti a trasferire all'Unione risorse finanziarie sufficienti alla copertura integrale delle spese per il funzionamento dell'Unione stessa, e comunque allo svolgimento delle funzioni, dei servizi e delle attività dell'ente.

3. Le spese per le quali non sono indicati dallo Statuto i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie sono sostenute da trasferimenti dei Comuni quantificati in misura proporzionale alla popolazione, salvo stabilire altro criterio in fase di approvazione del servizio associato.

Art. 37

Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono entrate derivanti da:

- a) tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
- b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti locali;

c) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque convenzionati;

d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;

e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;

f) trasferimenti della Regione, dalla Provincia e altri Enti per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;

g) trasferimenti Comunitari, Statali, Regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;

h) rendite patrimoniali;

i) accensione di prestiti;

j) prestazioni servizi e forniture per conto di terzi;

k) prestazioni per conto di Enti;

l) altri proventi o erogazioni;

m) utili derivanti da società partecipate.

3. In attuazione di quanto stabilito dal comma 2 lett.

b) del presente articolo si precisa che tali contributi, qualora non vincolati, dovranno essere prioritariamente destinati alle funzioni di segreteria, ragioneria e personale dell'Unione, ivi compresi i rimborsi del personale comandato o distaccato presso l'Unione stessa. Qualora tali contributi dovessero essere superiori alle spese necessarie a garantire il funzionamento delle funzioni di segreteria, ragioneria e personale, il residuo dovrà essere utilizzato per finanziare altre spese dell'Unione dei Comuni afferenti a funzioni e/o servizi trasferiti dai comuni aderenti.

4. In attuazione di quanto stabilito dal comma 2 lett. c) del presente articolo si precisa che tali contributi dovranno essere assicurati all'Unione, da parte dei comuni aderenti, in base ai seguenti criteri di ripartizione:

1. Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini: Tutte le spese afferenti a detta funzione sono ripartite per il 49,5% in misura proporzionale alla popolazione, per il 49,5% in misura proporzionale alla spesa corrente assestata al 2013, per il rimanente 1% in proporzione al territorio.

2. Attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi: Ogni comune aderente sostiene integralmente i costi del personale comandato e/o trasferito con l'eccezione del costo relativo al responsabile del servizio che viene ripartito, limitatamente al numero di ore di servizio prestate a favore dell'Unione, in parti uguali. I costi diversi dal personale sono ripartiti in parti uguali tra gli enti che hanno trasferito la funzione all'Unione, a meno che eventuali spese per lavori, servizi e forniture non siano state impegnate ad esclusivo beneficio di uno dei comuni aderenti che, in tal caso, ne sostengono integralmente i costi.

3. Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente: Ogni Comune aderente sostiene integralmente i costi del personale comandato e/o trasferito con l'eccezione del responsabile del servizio il cui costo è ripartito in parti uguali tra i comuni aderenti limitatamente al numero di ore prestato a favore dell'Unione. I costi diversi dal personale sono ripartiti in parti uguali tra gli enti che anno trasferito la funzione all'Unione.

4. Servizi in materia statistica: ogni comune aderente sostiene integralmente i costi del personale comandato e/o trasferito con l'eccezione del responsabile del servizio il cui costo è ripartito in parti uguali tra i comuni aderenti limitatamente al numero di ore prestato a favore dell'Unione. I costi diversi dal personale sono ripartiti in parti uguali.

5. Centrale unica di committenza: la ripartizione delle spese di funzionamento della stazione unica appaltante, ivi comprese le spese del personale comandato, sarà effettuato nel rispetto delle seguenti percentuali:

1. 5% come quota fissa da dividere in parti uguali tra tutti i Comuni aderenti;

2. 50% da dividersi in misura proporzionale in base al numero di abitanti dei comuni aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente;

3. 45% da dividersi in misura proporzionale agli importi di spesa posti a base di gara.

6. Sportello unico attività produttive: le spese per il personale comandato e/o trasferito e per il funzionamento ordinario dell'ufficio sono ripartite, tra i comuni aderenti, come segue:

1. 10% in quota fissa;

2. 10% in base alla popolazione residente in ciascun comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

3. 50% sulla base delle aziende attive in ciascun comune al 31 dicembre dell'anno precedente;

4. 30% sulla base del numero degli endoprocedimenti attivati per ciascun comune nell'anno precedente.

7. Valutazione di impatto ambientale di competenza comunale, vincolo idrogeologico in ambito urbanistico, parere relativo ai procedimenti in materia paesaggistica: ogni comune aderente sostiene integralmente i costi del personale comandato e/o trasferito con l'eccezione del responsabile del servizio o di altro eventuale personale di supporto, il cui costo è ripartito tra i Comuni aderenti come segue:

1. 25% in parti uguali;

2. 45% sulla base dei procedimenti attivati in ciascun Comune nell'anno precedente;

3. 20% in base alla popolazione residente in ciascun comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

4. 10% in misura proporzionale al territorio dei Comuni.

5. L'Unione, entro il 30 novembre di ciascun esercizio finanziario, provvede con riferimento ad uno o più criteri indicati al comma successivo, con deliberazione

della Giunta a quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione per l'anno successivo a titolo di finanziamento ordinario e per la gestione delle funzioni, attività e servizi conferiti ed a stabilire le tempistiche di liquidazione. Nella quantificazione delle risorse si terrà conto anche delle quote di assicurazioni e gestione del contenzioso. La delibera di Giunta di cui al presente comma deve essere trasmessa ai comuni entro e non oltre il 15 dicembre.

6. I comuni aderenti, laddove non ritengano di poter sostenere le spese indicate nella delibera di cui al comma precedente, dovranno chiedere la convocazione della Giunta dell'Unione affinché ponga in essere una procedura concertativa tra i vari enti che potrà concludersi con:

1. l'adozione di meccanismi perequativi sulla scorta dei quali uno o più comuni colmino lo squilibrio finanziario risultante dalla differenza tra le richieste dell'Unione e le possibilità finanziarie del singolo ente. La Giunta dell'Unione, in tal caso, dovrà deliberare, con voti unanimi ed alla presenza di tutti i suoi componenti;

2. in caso di mancato accordo tra gli enti aderenti, l'Unione dovrà necessariamente tagliare le spese non obbligatorie ed incompressibili al fine di poter assicurare il complessivo pareggio di bilancio.

7. Le risorse come sopra quantificate, ove non intervengano modifiche, si intendono ripetute nel medesimo importo, anche per l'esercizio successivo.

8. I Comuni partecipanti all'Unione, si obbligano a trasferire le risorse necessarie per il funzionamento dell'Ente nei termini e nelle misure stabilite con riferimento ai capitoli di bilancio o alle norme di legge nelle more di approvazione dello stesso.

9. In caso di ritardo di pagamento si procederà a:

a) diffidare il Comune ad adempiere entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte del Presidente dell'Unione.

Art. 38

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione predisposto dalla Giunta entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.

3. Il bilancio annuale è corredato dal documento unico di programmazione e dal bilancio di previsione triennale.

Art. 39

Controllo di gestione

1. Le Unioni di Comuni sono tenute ad applicare il controllo di gestione, secondo le modalità previste dagli

articoli 196, 197, 198 e 198 bis del TUEL, dai propri statuti e dal Regolamento di contabilità.

2. Dell'avvenuta trasmissione del referto alla Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 198 bis del TUEL è data comunicazione alla Giunta Regionale.

Art. 40

Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il Rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta della Giunta, che lo predispone insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

Art. 41

Revisore dei conti

1. Il Consiglio dell'Unione nomina l'organo di revisione con le modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 42

Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal Regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

Art. 43

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

- a) Dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;
- b) Dai beni mobili e immobili conferiti dai Comuni per l'esercizio di funzioni e servizi in forma associata;
- c) Dai beni mobili e immobili conferiti da altri Enti per lo svolgimento di attività di interesse comune.

CAPO VII

DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

Art. 44

Durata dell'Unione

1. L'Unione ha una durata illimitata salvo il diritto di recesso del singolo Comune o la facoltà di scioglimento.

Art. 45

Recesso del Comune

1. Il Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente non prima di 1 anno dalla data di costituzione.

2. La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dall'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio Comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;

b) il Presidente dell'Unione, entro i successivi 30 giorni, pone all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione l'esame della decisione assunta dal Comune recedente con la relativa motivazione;

3. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di ottobre e ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.

Art. 46

Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso deve garantire la continuità delle funzioni e dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso le Unioni.

2. Il comune che delibera di recedere dall'Unione:

a) resta obbligato nei confronti dell'Unione per le obbligazioni che, al momento in cui il recesso è efficace non risultano adempite verso l'Ente derivanti dalle legge Regionale n. 68/2011, dal presente statuto, dai regolamenti dell'Unione, ovvero dalle convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e compiti all'Unione. Resta altresì obbligato nei confronti dell'Unione per tutte le obbligazioni che devono essere adempite dall'Unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il Comune ha a qualsiasi titolo affidato all'Unione per tutta la durata di detti affidamenti.

b) si fa carico delle quote residue dei prestiti eventualmente accesi.

b) rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi comunitari, statali o regionali;

c) rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei comuni aderenti qualora il patrimonio non sia frazionabile.

Art. 47

Scioglimento

1. L'Unione è sciolta quando la maggioranza dei Comuni delibera lo scioglimento. L'Unione è altresì sciolta quando la maggioranza dei Comuni recede dalla stessa, anche in tempi diversi.

2. La manifestazione della volontà di sciogliere l'Unione e lo scioglimento dell'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio dell'Unione, su proposta di un Consiglio Comunale o della Giunta dell'Unione o della

maggioranza dei Sindaci, adotta una deliberazione con la quale propone ai Comuni di sciogliere l'Unione. La deliberazione è adottata con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio e costituisce l'atto di avvio del procedimento di scioglimento;

b) il Presidente dell'Unione comunica ai Comuni e alla Giunta regionale la determinazione assunta dal Consiglio;

c) i Consigli Comunali dell'Unione adottano una deliberazione, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'Unione. Le deliberazioni sono assunte entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione, e sono trasmesse al Presidente dell'Unione e al Presidente della Giunta Regionale. La deliberazione del Consiglio Comunale si dà per acquisita se il procedimento di scioglimento è stato avviato su proposta del Comune.

3. Se la maggioranza dei Consigli Comunali si pronuncia a favore dello scioglimento, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione, con decorrenza stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale prevista dalla Legge Regionale 68/2011.

4. Se non si raggiunge la maggioranza di cui al comma precedente, il procedimento si estingue.

Art. 48

Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Unione ha effetto allo spirare del termine del 31 dicembre dell'anno in cui è stato deliberato lo scioglimento.

2. Contestualmente all'atto di scioglimento dell'Unione, il Presidente della stessa dispone che sia dato corso alla predisposizione di un piano con il quale si individuano:

a) il personale dell'Unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'Ente che, salvo diverse intese, sarà trasferito previo raggiungimento di specifici accordi con gli Enti interessati, all'Ente che subentra nell'esercizio delle funzioni regionali delegate e al Comune e/o Comuni che subentrano nelle gestioni associate comunali cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato, ivi compresa la relativa aliquota di personale addetto alle funzioni di carattere generale e di supporto agli organi di governo dell'Unione. La Regione rimane obbligata per il personale trasferito alla estinta Comunità Montana Appennino Pistoiese;

b) la successione dei rapporti attivi e passivi instaurati dall'Unione secondo i seguenti criteri:

- definizione dei residui attivi e passivi inerenti l'attività dell'Unione, evidenziando le somme a destinazione vincolata e la corretta riferibilità delle spese impegnate e delle entrate accertate per le singole attività o funzioni svolte dall'Unione;

- l'individuazione di un Comune capofila quale soggetto di riferimento, in relazione alle singole funzioni, per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Unione, la conclusione dei procedimenti pendenti, la riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti accertati;

- il trasferimento delle obbligazioni, dei procedimenti pendenti e delle risorse al bilancio del Comune individuato per gli adempimenti di cui al punto precedente;

- la definizione dell'avanzo o disavanzo finale di gestione dell'attività dell'Unione e le modalità di riparto delle risorse o dei debiti accertati;

c) il patrimonio acquisito dall'Unione sarà assegnato secondo i seguenti criteri:

- copertura di eventuale disavanzo gestionale dell'attività dell'Unione al momento dello scioglimento; l'assegnazione del patrimonio ai Comuni sulla base di criteri gestionali legati all'attività dell'Unione e delle modalità di ripartizione delle spese dei servizi associati, comprese le partecipazioni societarie;

- la vendita del patrimonio e le modalità di ripartizione dell'eventuale avanzo di gestione dell'attività dell'Unione;

d) i beni e le risorse strumentali acquisite dall'Unione per l'esercizio associato delle funzioni comunali saranno assegnati secondo i seguenti criteri:

- copertura di eventuale disavanzo gestionale dell'attività dell'Unione al momento dello scioglimento;

- assegnazione ai Comuni secondo i criteri e le modalità di ripartizione delle spese delle singole gestioni;

- la vendita dei beni e le modalità di ripartizione dell'eventuale avanzo di gestione dell'attività dell'Unione;

e) i rapporti attivi e passivi derivanti dall'esercizio associato di funzioni comunali saranno disciplinati secondo i seguenti criteri:

- definizione dei residui attivi e passivi inerenti l'attività dell'Unione evidenziando le somme a destinazione vincolata e la corretta riferibilità delle spese e delle entrate alle singole attività o funzioni svolte dall'Unione;

- l'individuazione di un Comune capofila quale soggetto di riferimento, in relazione alle singole funzioni, per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Unione, la conclusione dei procedimenti pendenti, la riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti accertati e le modalità di cessazione o trasferimento delle competenze relative alle gestioni associate;

- il trasferimento delle obbligazioni, dei procedimenti pendenti e delle risorse al bilancio del Comune individuato per gli adempimenti di cui al punto precedente;

- la definizione dell'avanzo o disavanzo finale di gestione della gestione associata e il riparto delle somme quantificate tra i Comuni secondo le modalità di riparto delle spese previste per le gestioni associate;

f) i beni e le risorse strumentali concesse dai Comuni in comodato o in prestito gratuito rientrano nella disponibilità del Comune concedente.

3) Il piano è approvato all'unanimità dalla Giunta. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione tra tutti i Comuni dell'Unione. La convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano ove i criteri suddetti siano inadeguati a regolare i rapporti fra i Comuni. La convenzione dà atto degli accordi raggiunti con la Regione e con gli Enti Locali interessati, per le funzioni esercitate dall'Unione che, per legge, spettano agli Enti medesimi. In assenza della stipula della convenzione, adottata in coerenza con gli accordi suddetti, lo scioglimento non ha luogo.

CAPO VIII MODIFICHE STATUTARIE

Art. 49 Modifiche statutarie

1. Lo Statuto è modificato con le procedure previste dall'art. 24 della L.R. n. 68/2011.

CAPO IX NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 50 Avvio attività delle funzioni di cui all'art. 7

1. I Comuni concluderanno i procedimenti avviati alla data di esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7.

2. Tutti i contenziosi attivi sulle funzioni di cui al precedente comma sono conclusi dai singoli Comuni.

Art. 51 Atti regolamentari

1. Progressivamente, entro il termine di sei mesi, il

Consiglio e la Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, provvederanno all'approvazione dei regolamenti dell'Unione.

Art. 52 Inefficacia degli atti

1. Gli atti adottati dai Comuni partecipanti concernenti il recesso, lo scioglimento e le relative modifiche statutarie sono inefficaci senza la preventiva comunicazione alla Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 50 della Legge Regionale n. 68/2011.

Art. 53 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo quanto diversamente indicato negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia, totale o parziale, delle normative regolamentari comunali dettate in materia, che saranno sostituite dalle disposizioni regolamentari adottate dagli organi dell'Unione.

Art. 54 Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale in materia.

Art. 55 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 24 comma 3 della Legge Regionale Toscana n. 68/2011.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631